II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1977

che autorizza l'Irlanda ad attuare misure di salvaguardia per taluni prodotti agricoli trasformati, a norma dell'articolo 135 dell'atto di adesione

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 135,

vista la richiesta dell'Irlanda in data 15 marzo 1977 di autorizzazione ad attuare misure intese ad eliminare le distorsioni negli scambi commerciali tra l'Irlanda ed il Regno Unito sorte in conseguenza delle attuali misure monetarie in agricoltura relative ai seguenti prodotti :

Voce della tariffa doganale comune	Prodotto
17.04 B	Gomme da masticare
17.04 D	Prodotti a base di zucchero
18.06 C	Cioccolata
19.08 B	ko42,3.dell'incidenza Prodotti della panetteria fine e della biscotteria
18.06 B 21.07 C	Gelati
ex 20.05 B e C	Marmellate

considerando che la richiesta dell'Irlanda, di essere cioè autorizzata ad applicare misure di salvaguardia negli scambi commerciali con il Regno Unito, non sembra giustificata nel caso delle marmellate di cui alle sottovoci ex 20.05 B e C ;

considerando che, in realtà sotto l'aspetto tanto commerciale quanto dell'incidenza economica dei prezzi dei prodotti di base, non è possibile concludere che esistono difficoltà gravi o comunque tali da alterare seriamente la situazione economica regionale ;

considerando che, per quanto riguarda il commercio di questi prodotti, va rilevato che le esportazioni irlandesi nel Regno Unito non equivalgono nemmeno al 10 % delle esportazioni totali ; considerando altresì che le importazioni provenienti dal Regno Unito costituiscono soltanto una piccola parte dei prodotti immessi sul mercato irlandese ;

considerando inoltre che la differenza tra i prezzi dello zucchero praticati in Irlanda e nel Regno Unito, il prodotto di base delle merci considerate, dati gli importi compensativi monetari di cui esse beneficiano, non può essere giudicata un fattore di grave perturbazione, data l'irrilevante incidenza economica di tale differenza sul valore medio dei prodotti finiti ;

considerando che la richiesta irlandese sembra parimenti ingiustificata nel caso delle gomme da masticare di cui alle sottovoci 17.04 B, data la lieve incidenza del prezzo dei prodotti di base, il mais e lo zucchero, sul prezzo del prodotto finito ;

considerando che nel 1976 gli scambi commerciali dei prodotti rimanenti tra l'Irlanda ed il Regno Unito ammontavano a 15 milioni di sterline circa in ciascuna direzione ;

considerando nondimeno che attualmente l'evoluzione degli scambi è a svantaggio dell'Irlanda, come dimostrano le cifre seguenti :

(1 000 kg)

	Dicembre 1975 - gennaio 1976	Dicembre 1976 - gennaio 1977	Variazione in %
Importazioni irlandesi provenienti dal Regno Unito	2 457	3 981	+ 62 %
Esportazioni irlandesi nel Regno Unito	2 070	2 153	+ 4 %

considerando che, pur rappresentando soltanto ± il 10 % di tutte le esportazioni britanniche dei prodotti interessati, le esportazioni del Regno Unito in Irlanda rappresentano più o meno il 90 % di tutte le importazioni irlandesi ; considerando che, pur rappresentando più o meno il 33 % di tutte le importazioni britanniche, le esportazioni irlandesi nel Regno Unito costituiscono più o meno l'85 % delle esportazioni dell'Irlanda e più o meno il 15 % del totale della produzione irlandese ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 974/71 in data 12 maggio 1971 [1] gli Stati membri sono autorizzati ad attuare determinate misure in caso di ampliamento dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri per evitare una disorganizzazione del sistema d'intervento nel settore agricolo ; considerando che tali misure richiedono agli Stati membri di riscuotere o di concedere, a seconda del caso, all'importazione da altri paesi membri e da paesi terzi nonché all'esportazione in altri paesi membri ed in paesi terzi, importi di compensazione per taluni prodotti di base contemplati nelle misure d'intervento ;

considerando che le materie prime agricole utilizzate nella fabbricazione delle merci che formano oggetto della richiesta irlandese sono prodotti contemplati nell'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli ai quali si applica il sistema degli importi compensativi ;

considerando che, alla luce dell'attuale situazione monetaria e dei margini monetari esistenti, gli importi compensativi riscossi o concessi, espressi come percentuale dei prezzi d'intervento di tali prodotti base, ammonterebbero al 34,7 % nel caso del Regno Unito ed al 10,4 % nel caso dell'Irlanda ; considerando che siffatta situazione, che comporta per i produttori irlandesi interessati uno svantaggio relativo del 24,3 % sul costo dei prodotti base, può condurre a distorsioni nelle condizioni di concorrenza negli scambi commerciali dei prodotti agricoli trasformati che formano oggetto della richiesta irlandese tra gli Stati membri interessati ; considerando che, per quanto sia variabile a seconda della proporzione dei prodotti base usati nella fabbricazione dei prodotti lavorati in causa, l'incidenza di tale svantaggio si può situare tra il 2,7 % e il 12,4 % del costo totale di un prodotto determinato ; considerando che tale incidenza rappresenta in linea di massima il vantaggio di cui godono le esportazioni del Regno Unito sul mercato irlandese e, di conseguenza, lo svantaggio che grava le esportazioni irlandesi nel mercato del Regno Unito ;

considerando che l'effetto commerciale di un'incidenza dell'ordine di grandezza sopra indicato varia a seconda del mercato per taluni prodotti specifici ;

considerando che questa situazione, nella forma acuta assunta dal novembre 1976, ha creato nei settori interessati in Irlanda serie difficoltà le quali potrebbero persistere nel futuro immediato in mancanza di un fondamentale riallineamento delle monete interessate ;

considerando che per evitare la perdita del mercato britannico quale principale sbocco d'esportazione e per mantenere l'occupazione al livello massimo consentito, i produttori irlandesi hanno conservato nella misura del possibile il volume normale delle loro esportazioni, con la conseguente ed inevitabile incidenza sulla politica dei prezzi ;

considerando che siffatta politica è stata seguita per difendere il mercato interno dalle importazioni britanniche a prezzi più competitivi comportando quindi conseguenze analoghe a quelle succitate ;

considerando che gli effetti accumulati di queste politiche perseguite dal novembre 1976 si ripercuotono attualmente non soltanto sull'occupazione, dove su un totale di 6 000 persone attive nei settori interessati 250 hanno perso il proprio posto di lavoro, ma anche sulla minor presenza dei produttori irlandesi tanto sul mercato nazionale quanto su quello del Regno Unito ;

considerando che per normalizzare la situazione ed adeguare i settori interessati all'economia del mercato comune è necessario introdurre un meccanismo capace di eliminare sia lo svantaggio di costo delle esportazioni irlandesi dei prodotti in causa nel Regno Unito, sia il vantaggio di costo di cui godono analoghe esportazioni del Regno Unito in Irlanda, in modo da ripristinare eque condizioni di concorrenza in questi settori ; considerando che a tal fine è opportuno autorizzare l'Irlanda a riscuotere un diritto all'importazione dei succitati prodotti agricoli trasformati, originari del Regno Unito, ed a concedere un premio all'esportazione dei prodotti suddetti, di origine irlandese, nel Regno Unito, l'importo di questi dazi e di questi premi essendo identico per lo stesso prodotto ma diverso da un prodotto all'altro, e calcolato in modo da annullare gli effetti delle attuali misure monetarie in agricoltura i quali incidono sui prodotti di base usati nella fabbricazione dei vari prodotti agricoli di trasformazione,

[1] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata sino al 31 dicembre 1977 a riscuotere un dazio sull'importazione dei prodotti agricoli trasformati, originari del Regno Unito elencati in allegato, ed a concedere un premio all'esportazione dei prodotti suddetti, di origine irlandese, nel Regno Unito.

Articolo 2

1. L'importo del dazio e del premio autorizzato a norma dell'articolo 1 è specificato in allegato per ciascuno dei prodotti.

2. La Commissione può modificare di quando in quando questi importi alla luce dei seguenti sviluppi :

i) movimenti successivi nelle monete degli Stati membri interessati, se tali movimenti conducono ad un cambiamento degli importi compensativi monetari da applicare ai prodotti di base, oppure,

ii) mutamenti successivi nelle proporzioni degli elementi di base usati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato,

e deve quindi informarne l'Irlanda.

Articolo 3

L'Irlanda deve attuare tutte le misure necessarie per controllare l'origine dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

L'Irlanda notificherà senza indugio alla Commissione le misure decise in applicazione degli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 5

La Commissione può modificare od annullare la presente decisione, in particolare se essa ritiene che le condizioni che hanno condotto alla sua applicazione sono mutate o se gli effetti dalla stessa prodotti si rivelano più restrittivi di quanto l'obiettivo perseguito richieda.

Articolo 6

La presente decisione e destinata all'Irlanda.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

ALLEGATO

Voci della tariffa doganale comune	Importo £/100 kg	Voci della tariffa doganale comune	Importo £/100 kg
17.04 D I a)	2,411	19.08 B I a)	2,080
17.04 D I b) 1	1,428	19.08 B I b)	3,744
17.04 D I b) 2	2,037	19.08 B II a)	0,728
17.04 D I b) 3 aa)	2,648	19.08 B II b) 1	1,768
17.04 D I b) 3 bb)	2,703	19.08 B II b) 2	4,088
17.04 D I b) 4	3,160	19.08 B II c) 1	2,184
17.04 D I b) 5	3,383	19.08 B II c) 2	4,504
17.04 D I b) 6	3,605	19.08 B II d) 1	2,808
17.04 D I b) 7	3,730	19.08 B II d) 2	5,127
17.04 D I b) 8	3,953	19.08 B III a) 1	1,274
17.04 D II a)	4,661	19.08 B III a) 2	4,173
17.04 D II b) 1	4,308	19.08 B III b) 1	1,898
17.04 D II b) 2	5,127	19.08 B III b) 2	4,217
17.04 D II b) 3	5,044	19.08 B III c) 1	2,938
17.04 D II b) 4	4,481	19.08 B III c) 2	4,777
18.06 B I	2,188	19.08 B IV a) 1	1,820
18.06 B II a)	4,145	19.08 B IV a) 2	3,366
18.06 B II b)	5,873	19.08 B IV b) 1	2,262
18.06 C I	4,138	19.08 B IV b) 2	4,256
18.06 C II a) 1	1,873	19.08 B V a)	2,184
18.06 C II a) 2	2,289	19.08 B V b)	2,418
18.06 C II b) 1	3,873	21.07 C I	2,188
18.06 C II b) 2	4,593	21.07 C II a)	4,145
18.06 C II b) 3	5,249	21.07 C II b)	5,873
18.06 C II b) 4	6,113		